



## COMUNE DI MODUGNO

### PROVINCIA DI BARI

\*\*\*\*\*

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLA SENTINELLA AMBIENTALE VOLONTARIA COMUNALE PER IL SERVIZIO DI DIFESA, CONTROLLO, GESTIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.

### INDICE

- Art 1. FINALITÀ
- Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO
- Art 3. DEFINIZIONE DI SENTINELLA AMBIENTALE
- Art 4. NOMINA A SENTINELLA AMBIENTALE
- Art 5. REQUISITI PER LA NOMINA
- Art 6. INCARICO DI SENTINELLA AMBIENTALE
- Art 7. DOVERI DELLA SENTINELLA AMBIENTALE
- Art 8. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO
- Art 9. COMPITI DELLA SENTINELLA AMBIENTALE
- Art 10. COMPITI DEL COMUNE
- Art. 11. CORSO DI FORMAZIONE ASPIRANTE SENTINELLA AMBIENTALE
- Art 12. ENTRATA IN VIGORE

### Art 1. FINALITÀ

Il Comune di *Modugno Assessorato all'Ambiente, Qualità della Vita Aro Ba/2*, istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Ambientale Volontaria Comunale, individuando la figura della **Sentinella Ambientale Volontaria** (da ora in poi *Sentinella Ambientale*), a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del paesaggio e alla tutela del territorio comunale.

### Art 2. VOLONTARIETÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Vigilanza Volontaria Comunale in materia ambientale ed in particolare in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti, costituisce un servizio volontario non retribuito che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.

L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

### Art 3. DEFINIZIONE DI SENTINELLA AMBIENTALE

La **Sentinella Ambientale**, si identifica, ai sensi del presente Regolamento, nella figura del volontario, che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro della città.

Svolge le funzioni di sorveglianza, di controllo e di segnalazione circa il rispetto dei regolamenti comunali e

le ordinanze sindacali relative al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

Il servizio di sorveglianza è esteso esclusivamente all'intero territorio comunale.

#### **Art 4. NOMINA DELLA SENTINELLA AMBIENTALE**

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina le sentinelle ambientali, con proprio provvedimento amministrativo, tra i candidati reputati idonei. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato annualmente.

Al fine di ottenerne la nomina sindacale per lo svolgimento di tale attività di volontariato i soggetti interessati, dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti in una apposita graduatoria di merito.

L'esame finale consisterà in un prova scritta a risposte multiple (almeno 20 domande).

L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 20 ore.

Sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20 % del totale delle ore di corso.

La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto che risulterà idoneo alle due prove selettive.

Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno a 12 domande su 20.

A parità di punteggio precede il più giovane di età.

#### **Art. 5. REQUISITI PER LA NOMINA**

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Sentinella Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non superato gli anni 65;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento della attività di volontario ambientale accertata dal medico di famiglia;
- non avere rapporti lavorativi con l'azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale;
- essere residente a Modugno da almeno sei mesi.

#### **Art 6. INCARICO DI SENTINELLA AMBIENTALE**

L'incarico di Sentinella Ambientale è attribuito con provvedimento amministrativo del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 5.

Il Sindaco emanerà il provvedimento di nomina di Sentinella Ambientale successivamente alla formulazione di una graduatoria di merito.

E' considerato titolo preferenziale nella formulazione della graduatoria l'appartenenza attuale o pregressa alle forze dell'ordine.

Nel decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

Il decreto ha durata annuale e può essere rinnovato, sospeso e revocato.

L'incarico può essere rinnovato annualmente su richiesta, sino a quando non intervengano motivi validi per una sospensione o una revoca.

Alla Sentinella Ambientale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

La Sentinella Ambientale, nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con se il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento (pettorine fornite dal

Comune) riportante l'indicazione Sentinella Ambientale.

L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L. 11.11.1991 n. 266.

#### **Art 7. DOVERI DELLA SENTINELLA AMBIENTALE**

La Sentinella Ambientale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- assicurare il servizio così come stabilito dal Comune;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal Responsabile del Servizio 3 Ambiente;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- durante il servizio indossare la pettorina ricevuta in dotazione;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile del servizio presso il Comune e comunque non oltre 24 ore dalla compilazione;
- usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio;
- nell'arco della stessa giornata l'attività di volontario ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza volontaria;
- se una sentinella ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato, è obbligato a darne immediatamente notizia al Comando di Polizia Locale o alla locale stazione CC.

E' fatto assoluto divieto alla Sentinella Ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.

#### **Art 8. SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO**

Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza - Corpo Forestale dello Stato – Polizia Provinciale, ecc.), possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati alla Sentinella Ambientale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione della attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile del Servizio Ambiente proporrà al Sindaco la revoca della nomina.

La revoca della nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 6 del presente disciplinare.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con decreto monocratico.

#### **Art 9. COMPITI DELLA SENTINELLA AMBIENTALE**

Le Sentinelle Ambientali Comunali svolgono, nei limiti delle competenze loro attribuite dal provvedimento di nomina rilasciato dal Comune, le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione, ovvero: ***attività informative, educative, di prevenzione e di segnalazione sul territorio comunale finalizzate alla prevenzione e alla corretta applicazione dei Regolamenti e Ordinanze Sindacali, circa il corretto conferimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.***

Il singolo volontario deve assicurare almeno 10 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso, almeno mensile, la disponibilità delle giornate e gli orari.

#### **Art 10. COMPITI DEL COMUNE**

Il Comune quale Ente organizzatore del servizio provvede con propri mezzi finanziari e anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.

Le modalità di intervento e gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono individuate in capo al *Servizio Ambiente, Qualità della Vita, Aro Ba/2* .  
Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio di volontariato .

#### **Art 12. CORSO FORMATIVO ASPIRANTE SENTINELLA AMBIENTALE**

Il Comune organizzerà un corso di formazione per tutti le aspiranti Sentinelle Ambientali.

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

Il corso di formazione, della durata di 20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato.

La Responsabile del Servizio Ambiente Qualità della Vita-AROB/2 è il responsabile dell'intero procedimento compresa la indizione del bando di selezione, l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della commissione di valutazione finale.

Il corso di formazione si articolerà in lezioni pomeridiane di circa tre ore sulle seguenti materie:

- la figura ed i compiti della Sentinella Ambientale;
- esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale in particolare il vigente T.U.A. ;
- la gestione dei rifiuti;
- le frazioni merceologiche della raccolta differenziata;
- modalità della raccolta differenziata;
- corretto conferimento dei rifiuti;
- i Centri Comunali di Raccolta;
- gli inceneritori;
- le discariche;
- gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;

#### **Art 13. ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Disciplinare entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.